

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 817

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

col Ministro per i Problemi delle Aree Urbane

(TOGNOLI)

e col Ministro per gli Affari Regionali

(GUNNELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti fatti criminali verificatisi in Sicilia hanno portato nuovamente all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale la gravità della situazione esistente in alcune zone dell'Isola, causata, alla radice, dalla deteriorata condizione socio-economica e dal connesso fenomeno di una accentuata paralisi degli apparati amministrativi.

Con il presente provvedimento il Governo ha inteso dare una prima risposta che, prescin-

dendo dall'aspetto repressivo, mira a rimuovere le ragioni di carattere sociale ed economico che sono alla base del fenomeno criminoso.

Il provvedimento si muove pertanto su tre linee direttrici.

La prima direttrice tende al risanamento di alcune situazioni particolari delle città di Palermo e di Catania, ormai al limite dell'emergenza ed il cui permanere potrebbe avere ripercussioni di non poco nocimento

sull'ordine pubblico. Al riguardo sono stati individuati alcuni interventi sul tessuto urbano, la cui realizzazione è stata qualificata di preminente interesse nazionale e di somma urgenza, in quanto la tempestiva ed efficace azione di risanamento costituisce un presupposto indispensabile per rimuovere gli ostacoli all'ordinato vivere civile.

La seconda direttrice opera un drastico snellimento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche che consentirà di rendere in breve tempo operativi i meccanismi e le procedure previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, con effetti anche sui livelli occupazionali.

La terza ed ultima direttrice è volta infine al risanamento ed al potenziamento, soprattutto dal punto di vista tecnico, delle amministrazioni locali, al fine di assicurarne la maggiore funzionalità anche in vista della massiccia auspicata ripresa di attività nel settore delle opere pubbliche.

Ciò premesso, si precisa che il quadro di riferimento dell'articolo 1 è quello dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, rispetto al quale sono previsti due sostanziali elementi di novità.

Il primo è costituito dall'effetto vincolante dell'accordo di programma nei confronti dei soggetti interpellati e non partecipanti. Tale effetto da una parte elimina possibili «diritti di veto»; dall'altra sottolinea l'emergenza che sta alla base dell'istituto. Sotto questo profilo lo speciale accordo di programma previsto dalla norma supera il semplice effetto di coordinamento.

Il secondo elemento di novità è invece rappresentato dall'introduzione del potere sostitutivo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta del presidente della Regione. È da notare, al riguardo, che in virtù dei commi 4 e 5 dell'articolo 7 della citata

legge n. 64 del 1986 il presidente della Regione, quale organo preposto alla vigilanza, non dispone di poteri straordinari; poteri che invece vengono introdotti con il provvedimento in esame, consentendo così il passaggio dall'intervento ordinario al regime straordinario.

Si è peraltro previsto che il Presidente del Consiglio dei ministri possa delegare allo stesso presidente della Regione l'esercizio dei poteri sostitutivi.

L'articolo 2, al fine di provvedere alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e di Catania, individua una serie di interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime, attribuendo a tali interventi la qualificazione di opere di preminente interesse nazionale e di somma urgenza.

Sulla base di tale qualificazione si è previsto, all'articolo 3, che il Presidente del Consiglio dei ministri debba provvedere, sentiti il presidente della Regione ed i sindaci dei comuni interessati, a tutte le occorrenti attività, anche attraverso l'utilizzo di poteri in deroga.

L'articolo 4 disciplina, poi, il meccanismo di individuazione delle fonti di finanziamento.

Con l'articolo 5 si consente alle amministrazioni comunali di maggior rilievo della Regione siciliana di richiedere alle amministrazioni dello Stato il comando di personale di particolare qualificazione professionale, onde provvedere a speciali esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici delle amministrazioni comunali suddette e delle aziende municipalizzate.

L'articolo 6, infine, è volto a consentire una parziale copertura delle vacanze attualmente esistenti negli organici dei comuni e delle province della Regione siciliana, al fine di assicurarne la migliore efficienza operativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 1988.

**Misure urgenti in materia di opere pubbliche
e di personale degli enti locali in Sicilia**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle zone della Sicilia particolarmente colpite dal fenomeno di criminalità organizzata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i problemi delle aree urbane e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *d)*, della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma.

2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonchè i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo.

3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo.

4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo.

5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.

Articolo 2.

1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo e di Catania, sono considerate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza le seguenti opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime:

a) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nell'area nord-est di Palermo e segnatamente dei quartieri ZEN 1 e ZEN 2;

b) gli interventi per la realizzazione della nuova rete fognaria della città di Palermo, ai fini del risanamento igienico-sanitario;

c) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento del patrimonio edilizio esistente, per la sistemazione degli argini e per il disinquinamento delle acque nelle aree comprese nel bacino del fiume Oreto;

d) gli interventi per assicurare l'approvvigionamento idrico nel territorio di Palermo;

e) il raddoppio della circonvallazione di Catania nel tratto urbano Misterbianco-Ognina;

f) gli interventi per l'urbanizzazione primaria e secondaria e per il risanamento del patrimonio edilizio esistente nel quartiere Librino di Catania;

g) gli interventi per la realizzazione della rete fognaria della città di Catania, ai fini del risanamento igienico-sanitario.

Articolo 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione siciliana ed il sindaco del comune interessato, realizza gli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alle attività necessarie anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto delle norme costituzionali, comunitarie e dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4.

1. Le somme destinate alla realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui all'articolo 2, iscritte nei bilanci delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, affluiscono, entro il termine di trenta

giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, in una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041, ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania».

2. Per l'attuazione delle singole fasi delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi di uffici e di personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione ministeriale. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'Ufficio speciale di riscontro degli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma 1 sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o di funzionario da lui delegato.

Articolo 5.

1. Per provvedere a particolari esigenze di riorganizzazione strutturale e funzionale degli uffici amministrativi e tecnici dei comuni e delle aziende municipalizzate della regione siciliana con popolazione non inferiore a centomila abitanti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del consiglio comunale, può disporre con proprio decreto il comando presso detti uffici di funzionari di amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in attività di servizio, con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore o equiparata, particolarmente esperti nei settori interessati. Il decreto è adottato d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del funzionario da comandare.

2. Con lo stesso decreto sono determinati i compiti del funzionario ed è altresì stabilita la durata del comando, comunque non superiore a due anni.

3. Il funzionario comandato realizza gli interventi richiesti e, dopo aver predisposto un piano di ulteriori interventi ritenuti necessari, propone agli organi competenti i provvedimenti per l'attuazione degli stessi.

4. Per l'espletamento dei propri compiti il funzionario comandato può avvalersi degli uffici e del personale del comune e dell'azienda municipalizzata.

5. Il funzionario comandato conserva il trattamento economico in godimento ed è considerato in missione per tutta la durata del comando, ove la sede di provenienza sia diversa da quella di destinazione.

Articolo 6.

1. Le amministrazioni provinciali ed i comuni della regione siciliana possono procedere ad assunzioni di personale nei posti vacanti in organico, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite del 30 per cento

delle stesse vacanze organiche, con arrotondamento all'unità, previa detrazione delle unità di personale non di ruolo.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al cento per cento per le città di Palermo, Catania e Messina nelle qualifiche funzionali superiori alla quinta.

3. Resta salva la competenza della regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali. Al finanziamento dell'onere provvede la regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari tra lo Stato medesimo e la regione siciliana.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1988.

COSSIGA

GORIA - FANFANI - AMATO - TOGNOLI - GUNNELLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI